



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 4 del 17/02/2020	Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - NOTA INTEGRATIVA - ELENCO TRIENNALE OO.PP. 2020/2022
-----------------------------	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **17:15** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Deplano Gian Basilio	Si	
Consigliere	Giancarlo Boi	Si	
Consigliere	Adalberto Deplano		Si
Consigliere	Serana Puddu	Si	
Consigliere	Matteo Deplano	Si	
Consigliere	Nicola Mura		Si
Consigliere	Michele Mura		Si
Consigliere	Cristian Ortu	Si	
Consigliere	Maria Salvatorica Siri	Si	
Consigliere	Maurizio Deplano	Si	
Consigliere	Marco Loi	Si	

Consiglieri presenti: **8**

Consiglieri assenti: **3**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267, così come modificato dal D.Lgs.118/2011 e ss.mm.e ii.;

VISTO, in particolare, l'art. 174 del predetto TUEL che prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione;

RICHIAMATO l'art. 151- comma 1 - del Tuel che prevede

“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

RICHIAMATO l'articolo 162, comma 1 del TUEL, modificato dal D.Lgs 118/2011, come introdotto dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, *“gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;*

PRESO ATTO che l'art. unico, comma 1, del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2019 (GU serie generale n. 295 del 17.12.2019) ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 -2022 degli enti locali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31/03/2020;

VISTO il D.L.gs. 23.06.2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.05.2009, n. 42” e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO il D.M. del 4 agosto 2016 che ha aggiornato gli schemi di bilancio a decorrere dal 2017;

VISTO il D.M. del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 che ha previsto il Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali;

DATO ATTO che il bilancio di previsione viene redatto secondo gli schemi di cui all'art. 11 del D.lgs.118/2011 e oltre al prospetto delle entrate e delle spese contiene i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto degli Equilibri di Bilancio;
- h) Riepilogo generale delle spese per missioni;
- i) Quadro generale riassuntivo del triennio 2020-2022;
- l) la nota integrativa;
- m) ai sensi dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, viene allegato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio";
- n) Prospetto relativo al rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 30/07/2019 è stato approvato lo schema D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 03/02/2020 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;
- tale documento è stato presentato al Consiglio Comunale con le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità e che riguardo allo stesso non sono pervenute osservazioni da parte dei Consiglieri Comunali;
- con deliberazione adottata in data odierna lo schema D.U.P. è stato approvato dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

DATO ATTO che la legge finanziaria 2019 n. 145/2019 ai commi dal n.819 al n. 826 ha definitivamente sancito il superamento del saldo di competenza e, conseguentemente, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs.118/2011) e dal TUEL senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

OSSERVATO che il Sindaco e la Giunta comunale ha indicato ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi di gestione che intende perseguire nel prossimo triennio e che, sulla base degli indirizzi ricevuti, tendo conto delle esigenze dei servizi, i Responsabili hanno formulato proposte di previsione di entrata e di spesa, successivamente allocate in bilancio dal Responsabile del Servizio finanziario;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

CONSIDERATO che la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022 è stata predisposta:

- Sulla base degli indirizzi tracciati nel DUP;
- Sul rispetto di tutti i principi di bilancio previsti dagli artt.151, comma 1, e 162 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
- Sull'osservanza della coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell'art. 133, comma1, secondo periodo, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
- Sulla scorta delle indicazioni della parte politica e dei responsabili di servizio;

CONSIDERATO che nella predisposizione del progetto di bilancio è stato seguito il criterio della concreta possibilità e capacità operativa, in relazione alle risorse disponibili per l'attuazione dei programmi di intervento che si ritengono possibili e con l'individuazione delle priorità e degli obiettivi essenziali che si intendono raggiungere, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale, nel rispetto dei principi e delle norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;

CONSIDERATO:

- che il bilancio previsionale 2020–2022 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio 2020-2022 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell'applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

CONSIDERATO che a decorrere dal 2020, vengono disapplicati i vincoli in materia di contenimento di alcune categorie di spesa per acquisti di beni e servizi che erano tenuti ad osservare gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014;)

RILEVATO che l'Ente non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs.267/2000.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

VISTO l'art. 1 comma 683-bis della L. n. 147/2013, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b) del D.L. Fiscale 2019 (D.L. 26 ottobre 2019 n. 124), il quale prevede: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;*

RICHIAMATO l'art. 1 comma 779 della L. 27.12.2019, n. 160, il quale stabilisce che “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio

di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

CHE nello specifico:

- considerata l'unificazione dei tributi IMU-TASI a seguito dell'abolizione della I.U.C. disposta con L. 27.12.2019 n. 160 con decorrenza 1.01.2020, la rimodulazione delle aliquote della nuova IMU potrà essere effettuata una volta quantificati e considerati gli effetti delle innovazioni introdotte dalla normativa appena richiamata, così come dovrà essere oggetto di valutazione il contenuto del nuovo regolamento da adottarsi in materia entro il 30.06.2020;
- per quanto concerne il servizio di gestione dei rifiuti, con la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, l'ARERA ha approvato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) ed il relativo Regolamento potranno essere elaborati quando l'Ente potrà disporre di un Piano economico finanziario validamente formato dal soggetto gestore del servizio sulla base della deliberazione ARERA n. 443/2019, data l'oggettiva indisponibilità dei dati da porre a base della quantificazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale che costituiscono parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione):

- n.5 del 03.02.2020 relativa all'approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022;
- n. 61 del 2.12.2019 relativa all'approvazione dell'aggiornamento dello schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022, e relativo elenco annuale 2020 e del programma biennale delle forniture di beni e servizi 2020-2021;

RICHIAMATO l'art. 58 della Legge n.133/2008 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali" il quale ribadisce la necessità per le Regioni, Comuni e altri enti locali di procedere ad un percorso di valorizzazione e razionalizzazione dei propri patrimoni, redigendo apposito piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare con delibera dell'organo di governo e da allegarsi al bilancio di previsione a partire dall'anno 2009;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 31/12/1983, come modificato dal decreto del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2002, con cui vengono individuate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

VISTO il D.L. 55/1983 convertito in Legge n. 131/83 il quale, all'art. 6 stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale;

VISTO l'art. 243 c. 2 lettera a) D. Lgs 267/2000 che dispone, ai soli fini del controllo per gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, la copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

RILEVATO che non esistono servizi presenti nel territorio, riconducibili per assimilazioni alle categorie espressamente individuate dal decreto del Ministero dell'Interno sopra citato;

DATO ATTO che il Comune di Ussassai non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che le risultanze dei rendiconti o conti consolidati aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitale, costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente bilancio (2018) sono disponibili agli indirizzi internet inseriti nella nota integrativa, allegato di questo bilancio;

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

ATTESO che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri dell'Ente, come determinate dalla Tabella "A" del D.M. 119/2000, tenuto conto della riduzione del 10% operata dall'art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005,

DATO ALTRESÌ ATTO che per l'esercizio finanziario 2020:

- non è prevista l'assunzione di mutui a finanziamento delle spese di investimento;
- è iscritto un fondo di riserva rientrante nei limiti stabiliti dall'art. 166 del d.lgs. 267/2000, anche con riferimento allo stanziamento di cassa;
- è inoltre previsto il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2021-2022, pari al 100% della somma calcolata secondo quanto previsto dal principio di competenza finanziaria, come meglio dettagliato nella nota integrativa;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art.174, c.1 e 2 del succitato D.Lgs. che stabilisce che lo schema di bilancio sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di revisione;

ATTESO che:

- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 9 in data 3.02.2020, ha approvato gli schemi del bilancio di previsione periodo 2020-2022;
- contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali i documenti previsti dalla norma e sopra elencati;
- entro la data consentita non sono pervenute proposte di emendamento al bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO il bilancio di previsione finanziario triennale 2020-2022, e i relativi allegati, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuto di poter procedere alla sua approvazione;

RILEVATO che lo stesso risulta redatto in conformità ai principi dettati dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché dalla normativa vigente e che ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 lo schema di bilancio di previsione è stato redatto garantendo gli equilibri finanziari;

ATTESA la necessità di procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio finanziario triennale 2020/2022, come proposti dalla Giunta Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO pertanto il parere del Revisore Unico dei Conti del Comune di Ussassai, Dott.ssa Mariangela Pistis, reso a norma della lettera b) dell'art.239 del Primo citato D.Lgs, entrambi favorevolmente resi, e così' uniti al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020);
Tutto quanto premesso e considerato;

Con n.° 8 voti unanimi favorevoli ,espressi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:
 - bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi;
 - gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati:
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto degli Equilibri di Bilancio;
 - h) Riepilogo generale delle spese per missioni;
 - i) Quadro generale riassuntivo del triennio 2020-2022;
 - l) la nota integrativa;
 - m) ai sensi dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, viene allegato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio";
 - n) Prospetto relativo al rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006;
- 2) di richiamare tutte le delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio e citate nel preambolo del presente atto;
- 3) di dare atto che il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2020 e a tutte le normative di finanza pubblica;
- 4) di dare atto che il bilancio di previsione 2020/2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 5) di dare atto che, che ai sensi dell'art. 1, comma 562 L. 296/2006 come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, L.44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012), viene assicurato il rispetto del tetto di spesa del personale nei limiti del corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- 6) di dare atto che non sono stati presentati da parte dei Consiglieri Comunali, avvisati del deposito del provvedimento in questione, emendamenti al documento contabile approvato con il presente atto;

7) di disporre l'invio della presente deliberazione, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

8) di disporre la pubblicazione sul sito internet del Comune di Ussassai, nella sezione “ Amministrazione Trasparente” dei dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e secondo le modalità e gli schemi del DPCM 22 settembre 2014.

9) di impegnare il Comune, e per esso gli organi competenti, ad apportare al Bilancio di previsione 2020/2022 ed ai relativi allegati nonché ai regolamenti concernenti le entrate e a tutti gli atti connessi alla manovra di bilancio 2020, le variazioni che si renderanno eventualmente necessarie alla luce delle norme che saranno in vigore per l'anno 2020, nei tempi utili ad assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio ed il buon andamento dell'amministrazione;

Successivamente, a seguito di separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Deplano Gian Basilio	Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 11/02/2020

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 11/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **17/02/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai,

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli